

# INWIT

A Digital Infrastructure Company

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI 9, 10 e 11 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 15 APRILE 2025



**Dietro la tua connettività, c'è INWIT**

## **Sommario**

### **ASSEMBLEA ORDINARIA**

- **Nomina del Consiglio di Amministrazione – Nomina degli Amministratori mediante voto di lista; deliberazioni inerenti e conseguenti** pag. 3
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione – Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti** pag. 8
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione – Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti** pag. 9

## **ASSEMBLEA ORDINARIA**

### **Punto 9. Nomina del Consiglio di Amministrazione – Nomina degli Amministratori mediante voto di lista; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 4 ottobre 2022.

Il Consiglio di Amministrazione uscente rimette integralmente ai soci le proposte di candidatura, astenendosi dal presentare una propria lista.

Ai fini della presentazione delle candidature, gli Azionisti sono invitati a tener conto anche:

- degli Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione di INWIT S.p.A. (gli "Orientamenti") approvati in data 7 febbraio 2025 dal Consiglio di Amministrazione in scadenza, coadiuvato dal Comitato Nomine e Remunerazione, in linea con quanto previsto nella Raccomandazione n. 23 del Codice di Corporate Governance (il "Codice"), cui INWIT aderisce. Gli Orientamenti sono stati pubblicati il 13 febbraio 2025 nell'apposita sezione del sito Internet della Società dedicata all'Assemblea degli Azionisti e sul sistema di stoccaggio IINFO ([www.IInfo.it](http://www.IInfo.it));
- delle raccomandazioni del Codice, con particolare riguardo alla nomina di un adeguato numero di Amministratori idonei a qualificarsi come indipendenti in base alle previsioni della Raccomandazione n. 7 del Codice medesimo, la cui presenza rileva anche ai fini della costituzione dei Comitati consiliari con funzioni istruttorie, propositive e consultive.

In particolare, nelle società qualificate "grandi" e "a proprietà non concentrata" in base ai criteri del Codice di Corporate Governance (tra le quali rientra INWT), gli Amministratori qualificabili come indipendenti in base ai criteri del Codice stesso dovrebbero costituire almeno la metà dell'organo di amministrazione. A tale riguardo, si invitano gli Azionisti a tenere conto dei criteri quantitativi per valutare la significatività di eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali e di eventuali remunerazioni aggiuntive – di cui alle lettere c) e d) della predetta Raccomandazione n. 7 – adottati dal Consiglio di Amministrazione di INWIT in data 29 luglio 2021 e disponibili sul sito internet nella sezione governance ai fini della valutazione della significatività delle relazioni, che possono compromettere l'indipendenza degli Amministratori.

Per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e in particolare con riferimento alle modalità, ai termini e ai requisiti per la presentazione delle liste, trovano applicazione le disposizioni di legge e dello Statuto, che è disponibile sul sito internet della Società [www.inwit.it](http://www.inwit.it), sezione governance.

### **Modalità, termini e requisiti per la presentazione delle liste**

Ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dell'art. 13 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci verrà effettuata sulla base di liste di candidati, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile (ivi incluso il collegamento con la lista che ottenga in Assemblea il maggior numero dei voti) e della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, INWIT è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 13 (tredici) consiglieri; i membri del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere ad entrambi i generi nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente.

Tra gli amministratori nominati dall'Assemblea, un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è determinato in base all'esito della votazione sulla nomina dello stesso, come *infra* specificato.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale da consentire la nomina di un Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1,0% del capitale sociale, come stabilito con Determinazione Consob n. 23 del 28 gennaio 2025.

Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede sociale a cura del socio o dei soci, entro i 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'Assemblea (e, quindi, entro il 21 marzo 2025), con una delle seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale di Inwit, durante i normali orari d'ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblea@pec.inwit.it](mailto:assemblea@pec.inwit.it).

Si ricorda che la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti del socio presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il

termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il 25 marzo 2025), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, debbono depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della partecipazione complessiva detenuta, (ii) le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati, (iii) le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche nonché (iv) le altre informazioni richieste dalla legge e dalla normativa applicabile.

Con le dichiarazioni, viene depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Si ricorda altresì che coloro che presentano una lista di minoranza sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (i.e., entro il 25 marzo 2025), con le modalità previste dalla normativa vigente. Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico del socio, facendo carico alla Società di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle liste regolarmente presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

(A) Qualora, all'esito delle votazioni, risulti una sola o nessuna "Lista Qualificata" (i.e., qualsiasi lista che abbia ottenuto un numero di voti superiore al 25% del capitale della Società con diritto di voto), ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione si applicherà la seguente procedura:

- 1) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 13, salvo quanto previsto al successivo punto 4);
- 2) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 10 amministratori;
- 3) gli altri 3 amministratori sono tratti dalle altre liste votate e a tale fine i voti ottenuti dalle liste vengono divisi successivamente per numeri interi progressivi. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in una unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più

candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore. In subordine, si procede a votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato (tra quelli a parità di quoziente tra dette liste) che ottenga più voti;

4) fatto salvo quanto previsto qui di seguito per la nomina degli amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente e per il rispetto dell'equilibrio tra i generi, in caso di assenza di altre liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 10 nominati in conformità a quanto previsto al precedente punto 2).

(B) Qualora, all'esito delle votazioni, risultino due Liste Qualificate e nessuna di tali Liste Qualificate abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50% del capitale della Società con diritto di voto, ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione si applicherà la seguente procedura:

1) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 13, salvo quanto previsto al successivo punto 3);

2) da ciascuna Lista Qualificata sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 5 amministratori;

3) gli altri 3 amministratori sono nominati in base a quanto previsto al punto 3 della precedente lett. (A);

4) fatto salvo quanto previsto qui di seguito per la nomina degli amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente e per il rispetto dell'equilibrio tra i generi, nel caso di assenza di altre liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 10 nominati in conformità a quanto previsto al precedente punto 2).

(C) Qualora, all'esito delle votazioni, risultino due Liste Qualificate e una di tali Liste Qualificate abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50% del capitale della Società con diritto di voto, ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione si applicherà la seguente procedura:

1) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 13, salvo quanto previsto al successivo punto 5);

2) dalla Lista Qualificata che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 10 amministratori;

3) dalla seconda Lista Qualificata sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 amministratori;

4) l'altro amministratore è il primo candidato della più votata delle altre liste;

5) fatto salvo quanto previsto qui di seguito per la nomina degli amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente e per il

rispetto dell'equilibrio tra i generi, nel caso di assenza di altre liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 12 nominati in conformità a quanto previsto ai precedenti punti 2) e 3).

(D) Qualora, all'esito delle votazioni, risultino tre Liste Qualificate, ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione si applicherà la seguente procedura:

- 1) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 13, salvo quanto previsto al successivo punto 4);
- 2) da ciascuna Lista Qualificata sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 4 amministratori;
- 3) l'altro amministratore è il primo candidato della più votata delle altre liste;
- 4) fatto salvo quanto previsto qui di seguito per la nomina degli amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente e per il rispetto dell'equilibrio tra i generi, in caso di assenza di altre liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 12 nominati in conformità a quanto previsto al precedente punto 2).

Qualora la composizione dell'organo collegiale che derivi dall'applicazione delle procedure di cui alle precedenti lettere da (A) a (D) non includa, tra gli amministratori risultati nominati, il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, l'ultimo eletto di ciascuna lista che abbia eletto almeno un amministratore e che non abbia eletto neppure un amministratore munito dei requisiti di indipendenza – a partire dalla lista più votata – è sostituito, tenuto conto dell'ordine di elencazione dei candidati in lista, dal primo candidato non eletto della medesima lista che li possieda. Nel caso in cui dalla lista più votata siano stati tratti dieci amministratori, nessuno dei quali munito dei requisiti di indipendenza, gli ultimi due eletti da tale lista sono sostituiti, tenuto conto dell'ordine di elencazione dei candidati in lista, dai primi due candidati non eletti della medesima lista che li possiedano.

Qualora quanto precede sia inapplicabile o comunque non consenta di far sì che risulti rispettato il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza, l'Assemblea nominerà con le maggioranze di legge un numero di amministratori dotati dei predetti requisiti per quanto necessario a fare sì che risulti rispettato il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsto dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, in sostituzione degli amministratori tratti dalle liste meno votate (diverse da una Lista Qualificata) non indipendenti, ove ne siano, a partire dalla lista meno votata.

In assenza di liste diverse dalle Liste Qualificate, l'Assemblea nominerà con le maggioranze di legge un numero di amministratori dotati dei predetti requisiti per quanto necessario a fare sì che risulti rispettato il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsto dalla

disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente e le procedure di cui alle precedenti lettere da (A) a (D) non troveranno applicazione.

Nella misura in cui la composizione dell'organo sia soggetta all'obbligo di equilibrio tra generi, qualora la composizione dell'organo collegiale che derivi dall'applicazione delle procedure di cui alle precedenti lettere da (A) a (D) non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto dell'ordine di elencazione dei candidati in lista, gli ultimi eletti del genere più rappresentato di ciascuna lista da cui siano stati tratti almeno quattro amministratori sono sostituiti, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza del rispetto dell'equilibrio di genere, dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza, all'interno delle liste da cui siano stati tratti almeno quattro amministratori, di candidati del genere meno rappresentato in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, oppure in mancanza di liste da cui siano stati tratti almeno quattro amministratori, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito, eventualmente disapplicando le lett. A(4), B(4) e C(5), ovvero – e per l'eventuale residuo – in sostituzione degli ultimi eletti del genere più rappresentato tratti dalla lista più votata.

Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.

Ai sensi del paragrafo 14.1 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto.

#### **Punto 10. Nomina del Consiglio di Amministrazione – Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Ai sensi del paragrafo 13.3 dello Statuto la nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile; pertanto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2383, comma 2, del codice civile, gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione rimette integralmente agli azionisti la proposta riguardante la durata del mandato, evidenziando l'opportunità di confermare la durata del mandato nell'estensione massima di tre esercizi consentita dalla legge, e quindi fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027, al fine di assicurare stabilità alla gestione della Società.

## **Punto II. Nomina del Consiglio di Amministrazione - Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria può deliberare un compenso annuale a favore del Consiglio di Amministrazione così come determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

Gli amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Come raccomandato dal Codice di Corporate Governance, la remunerazione degli amministratori è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste dal ruolo ricoperto nella Società, al fine di contribuire al successo sostenibile della stessa.

Si ricorda che l'importo complessivo deliberato dall'Assemblea in data 4 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 2389, comma 1 del c.c., è stato di euro 1.100.000 (comprensivo degli emolumenti per la partecipazione ai comitati endoconsiliari).

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che il suddetto importo è risultato adeguato, propone ai soci di deliberare un emolumento complessivo per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, 1° comma c.c., di massimi 1.100.000 euro, tale da assicurare un'ampia disponibilità a servire le scelte endo-organizzative che saranno a tempo debito effettuate dal nuovo Consiglio di Amministrazione.

\*\*\*

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto ed illustrato, il Consiglio di Amministrazione di INWIT sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea degli azionisti di INWIT, riunitasi in sede ordinaria,*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di INWIT predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta*

*delibera*

1. *di stabilire in massimi Euro 1.100.000 il compenso complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c. (importo comprensivo dei compensi per la partecipazione ai comitati interni), da ripartire fra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Direttore Generale e all'Amministratore Delegato, ove nominato, in via disgiunta tra loro, con piena facoltà di subdelega e nomina di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, tutti i poteri*

*necessari od opportuni, nel rispetto delle disposizioni di legge, per l'esecuzione della delibera in oggetto."*

\*\*\*

I soci che intendano formulare proposte oppure intendano presentare una lista sono invitati a contattare preventivamente l'ufficio *Legal & Corporate Affairs* della Società per definire ogni necessario dettaglio operativo.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda che i soci presentino tali proposte con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea. Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione dimissionario raccomanda ai soci:

- di voler esercitare tempestivamente i diritti di candidatura alla carica di Amministratori della Società loro attribuiti da legge e Statuto;
- di voler presentare, unitamente alle liste, proposte motivate circa la durata in carica del mandato e ai compensi dei nominandi Amministratori, nonché l'eventuale richiesta di autorizzare i candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione al proseguimento delle attività indicate nei rispettivi *curricula vitae*, anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile.